

31997

CN 120  
PRIOCCA  
WIND  
16/4/2004

T3

**SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

**tra**

**Il comune di Priocca (CN)** con sede in Priocca Via Roma n 1, Codice Fiscale 00416320042 rappresentato in questo atto dal Sindaco Pro Tempore Dott. Marco Perosino nato a Govone il 12/02/1952 CF PRSMRC52B12E118V e domiciliato per la carica in Priocca Via Roma n 1 che agisce e si obbliga esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ed in seguito indicata come Locatrice

**e**

**WIND Telecomunicazioni S.p.A.** - società con azionista unico, con sede legale via Cesare Giulio Viola n. 48 - 00148 Roma, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente versato, C.F. e P. IVA n. 05410741002, iscritta all'ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n. 372348/1997, e nel R.E.A. al n. 884361, in persona del procuratore. Ing. Gaetano Vigna, che agisce in virtù dei poteri conferiti, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come "Conduttrice".

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigna

denominate come Le Parti quando congiuntamente indicate

**premessò che**

a) che le Parti hanno sottoscritto in data 08/04/04 un Contratto di locazione (di seguito il "Contratto) avente per oggetto la locazione di una porzione di terreno sito nel Comune di Priocca, sulla SP Priocca – Magliano Alfieri e riportata al NCT/NCEU del Comune di Priocca al Fg. 9 part. 565



b)che le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati

c)le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CIO' PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

**SEGUE:**

Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:

Art.2)Durata

Art.4)Canoni

**L'articolo 2(Durata) viene sostituito dal seguente:**

ART. 2 DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 04/04/2014 al03/04/2023

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato la locazione si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (anni), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale(o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, Le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento(che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigna



preavviso di almeno (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art.29 della legge 392 del 1978

**L'articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:**

ART. 4 CANONI

Il canone di locazione annuo è convenuto in Euro 6800/00 (Euro seimilaottocento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 3400/00 (Euro tremilaquattrocento/00) con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca di Credito Coop. Alba Langhe Roero, IBAN code IT71C0853047020000020805525, intestato alla Tesoreria Comune di Priocca. Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, il canone potrà essere aggiornato

Resta inteso fra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Il canone potrà essere aggiornato in misura percentuale pari al 75% verificatosi nell'anno precedente, dell'indice al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato da ISTAT e pubblicate in GU ai sensi della L. 392/78.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 giorni (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condutrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigna



	5,00(cinque)nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284	
	C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in	
	poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata	
	sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno in	
	poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata	
	sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno	
	dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.	
	Resta convenuto fra Le Parti (conformemente a quanto consentito dalla	
	L.392/1978,all'art.9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice	
	dell'immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare,	
	a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute	
	alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso,	
	indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.	
	La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti	
	nascenti da rapporti giuridici diversi	
	<b>Il Contratto di cui in premessa a) va inoltre integrato con l'inserimento</b>	
	<b>dei seguenti articoli:</b>	
	Art.9-Assenza di Conflitti di Interesse	
	Art.-10-Codice di Condotta e Modello di organizzazione Gestione e	
	Controllo di Wind Ex. D.LGS 231/2001	
	<b>ART. 9 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	
	La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa	
	determinare per WIND I diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di	
	risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi	
	4	

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
 Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
 Ing. Gaetano Vigna



con il presente contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

- l'amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigata

#### **ART. 10 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE**

##### **GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001**

La Condittrice nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di Condotta consultabile sul sito [http://www.windgroup.it/it/stakeholders/codice\\_etico.phtml](http://www.windgroup.it/it/stakeholders/codice_etico.phtml) sezione Codice di Condotta. La Locatrice dichiara inoltre di aver preso visione e si obbliga al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo della



Conduttrice disponibile sul sito

<http://www.windgroup.it/it/investitori/modello.phtml> la cui

osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.

La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l'accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs. comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte della Conduttrice di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.


Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla nuova normativa ex D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni

Tutti gli altri termini, condizioni ed allegati del contratto rimangono in vigore ed effetto

Il presente atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione


16 APR 2014

La Locatrice


La Conduttrice

Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigna



Wind Telecomunicazioni S.p.A.  
Resp. Real Estate-Rental Negotiation  
Ing. Gaetano Vigna